



Ministero dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la *sen.* Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*», e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 2»;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante «*disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 7 dicembre 2006, n. 305 «*Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"*»;
- VISTO il parere espresso in data 30 giugno 2016 prot. n. U20775 dal Garante per la protezione dei dati personali;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*»;
- VISTO il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*»;



Ministero dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e ss.mm.ii., contenente *«Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»*;
- VISTI i decreti del Ministro dell'università e della ricerca recanti la determinazione delle classi di lauree e delle classi di laurea magistrale;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, e ss.mm.ii., recante: *«Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023, n. 96, concernente *«Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca»*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 giugno 2023, n. 802, avente ad oggetto l'incremento della numerosità massima di studenti prevista dall'allegato D del decreto ministeriale n.1154/2021;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”* e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente *«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»*;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»*, e in particolare, l'articolo 16, comma 5;
- NELLE MORE dell'adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento delle sedi e dei corsi di laurea in lingua italiana presso le università che ne hanno fatto richiesta per l'a.a. 2024/2025;
- VISTA la nota del Ministero dell'università e della ricerca del 9 febbraio 2024, prot. n. 1643, con la quale è stato richiesto alla Conferenza Permanente delle Facoltà e delle Scuole di Medicina e Chirurgia, alla Conferenza Permanente dei Presidenti dei CLM in Medicina e Chirurgia, alla Conferenza Permanente dei Presidenti dei corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e alla Conferenza Permanente dei Direttori di Dipartimento di Medicina Veterinaria di esprimere parere in merito alla struttura della prova di ammissione ai suddetti corsi di laurea con



Ministero dell'università e della ricerca

particolare riferimento al numero dei quesiti, alla ripartizione tra le materie e ai relativi programmi;

ACQUISITO	il parere favorevole delle Conferenze sopra richiamate;
TENUTO CONTO	che gli eventuali posti non coperti dai candidati provenienti dai Paesi non UE e residenti all'estero, per il mancato superamento della prova di ammissione o per insufficienti iscrizioni alla medesima, sono messi a disposizione degli Atenei, come da separato decreto, per gli scorrimenti della graduatoria dei rispettivi corsi di laurea e per le assegnazioni a favore dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia;
NELLE MORE	dell'adozione delle disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2024/2025;
RITENUTO	di dover assicurare il tempestivo avvio delle attività didattiche dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al presente decreto contestualmente all'inizio dell'anno accademico 2024/2025;
RAVVISATA	la necessità di definire, per l'anno accademico 2024/2025 le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 innanzi citata;

DECRETA

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Per l'anno accademico 2024/2025 l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di superamento di apposite prove d'ammissione disciplinate dal presente decreto.
2. Le modalità, i contenuti della prova di accesso e i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese sono definiti con successivi decreti del Ministro dell'università e della ricerca.

Articolo 2

(Calendario delle prove di ammissione)

1. Le prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1 del presente decreto si svolgono presso le sedi universitarie, in due distinte sessioni temporali, secondo il seguente calendario:



Ministero dell'università e della ricerca

CORSO DI STUDIO	DATA SVOLGIMENTO PROVA
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria erogati in lingua italiana.	• martedì 28 maggio 2024. • martedì 30 luglio 2024.
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria.	• mercoledì 29 maggio 2024. • mercoledì 31 luglio 2024.

Articolo 3 (Procedure di selezione)

1. Per l'a.a. 2024/2025 i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero che intendono partecipare alle prove di ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1 del presente decreto sono tenuti a presentare la richiesta di partecipazione, esclusivamente in modalità *on line* attraverso il portale *University* (www.university.it) e, successivamente, a presentare la domanda di inserimento in graduatoria secondo tempi e modalità definite dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per ciascuna sessione di svolgimento delle prove di ammissione di cui all'articolo 1 del presente decreto, la somministrazione delle prove di ammissione è effettuata in presenza presso la sede scelta dal candidato secondo le modalità di cui all'allegato 2 del presente decreto e la prova è erogata in formato cartaceo.

3. I quesiti della prova di ammissione per i corsi di laurea di cui all'articolo 1 saranno estratti da apposita banca dati recante anche la risposta esatta. La banca dati, complessivamente composta da almeno 7.000 quesiti, sarà pubblicata sul seguente sito internet: <https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/>,

- per metà (almeno 3.500 quesiti) almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di maggio 2024;

- per l'altra metà (almeno 3.500 quesiti) almeno venti giorni prima delle date di svolgimento delle prove fissate nel mese di luglio 2024.

Articolo 4 (Requisiti di partecipazione alle prove di ammissione)

1. Sono ammessi a partecipare alla prova di ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1 del presente decreto i candidati che risultino iscritti all'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane o che siano in possesso di diploma rilasciato in Italia da un istituto di istruzione secondaria di secondo grado.



Ministero dell'università e della ricerca

2. Sono altresì ammessi i candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero (con almeno 12 anni di scolarità) e riconosciuto equipollente al diploma di scuola secondaria di secondo grado che si consegue in Italia.

3. I cittadini non comunitari residenti all'estero sono ammessi a partecipare alla prova indipendentemente dal superamento della prova di conoscenza della lingua italiana, che è richiesto ai fini dell'immatricolazione ai corsi secondo le disposizioni concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, vigenti per i corsi della formazione superiore in Italia e consultabili al seguente indirizzo web: <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri>.

4. I candidati alla prova di ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1 del presente decreto possono partecipare ad entrambe le date per ciascuna sessione secondo il calendario di cui all'articolo 2 del presente decreto.

5. Ai fini dell'inserimento in graduatoria di cui all'allegato 2 del presente decreto, i candidati possono utilizzare il migliore dei risultati conseguiti a seguito della partecipazione alle prove di ammissione previste per ciascuna sessione.

Articolo 5

(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana)

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, si svolge nelle date indicate dall'articolo 2 del presente decreto. Per ciascuna delle due date di svolgimento, la prova è unica e di contenuto identico (con domande e risposte permutate) in tutte le sedi in cui si effettua, come da programmi di cui all'allegato A del presente decreto.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque (5) opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuare la risposta corretta, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; ragionamento logico e problemi; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui al citato Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

- quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi;
- ventitré (23) quesiti di biologia;
- quindici (15) quesiti di chimica;
- tredici (13) quesiti di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti. Le procedure connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.



Ministero dell'università e della ricerca

4. I candidati allievi della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo scorrimento della graduatoria.

5. Per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria le università presenti nel territorio italiano presso le quali sono attivi i corsi di laurea di cui al presente articolo possono erogare corsi o rendere disponibili materiali di preparazione al test tenendo conto dei programmi di cui all'allegato A del presente decreto.

6. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui al precedente comma 5 sono definite da ciascun ateneo e pubblicate sul relativo sito *web* dedicato.

Articolo 6

(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria)

1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria, alla quale partecipano i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, si svolge nelle date indicate dall'articolo 2 del presente decreto. Per ciascuna delle due date di svolgimento, la prova è unica e di contenuto identico (con domande e risposte permutate) in tutte le sedi in cui si effettua, come da programmi di cui all'allegato A del presente decreto.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentano cinque (5) opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuare la risposta corretta, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; ragionamento logico e problemi; biologia; chimica; fisica e matematica.

Sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

- quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi;
- diciannove (19) quesiti di biologia;
- diciannove (19) quesiti di chimica;
- tredici (13) quesiti di fisica e matematica.

3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 13:00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti.

4. Le procedure connesse allo svolgimento della prova sono disciplinate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria le università presenti nel territorio italiano presso le quali sono attivi i corsi di laurea di cui al presente articolo possono erogare corsi o rendere disponibili materiali di preparazione al test tenendo conto dei programmi di cui all'allegato A del presente decreto.



Ministero dell'università e della ricerca

6. Le modalità di svolgimento dei corsi di cui al precedente comma 5 sono definite da ciascun Ateneo e pubblicate sul relativo sito web dedicato.

Articolo 7 (Accademie militari)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto non si applicano ai candidati dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia militare di Modena e dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente dalle Università di Pisa, di Bologna e di Modena - Reggio Emilia e di Napoli "Federico II", tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell'università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreto del Ministero della difesa con riferimento ai programmi previsti dall'Allegato A del presente decreto e che, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previsti dalla normativa che li disciplina.

Articolo 8 (Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)

1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 1 del presente decreto i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nella prova di cui ai medesimi articoli 5 e 6.

2. I candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sono idonei all'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1 del presente decreto se abbiano ottenuto, nella rispettiva prova, un punteggio minimo pari a venti (20) punti; i candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.

3. In conformità con gli orientamenti dell'Unione Europea sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria e in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 394/1999, con riferimento alla riserva di posti destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2. I candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero che non hanno fornito alcuna risposta a nessun quesito.

4. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 5 e 6 sono attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1,5 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.

5. Per i corsi di cui agli articoli 5 e 6, è redatta, sulla base del punteggio ottenuto da ciascun candidato calcolato secondo i criteri di cui al comma 4, la rispettiva graduatoria unica nazionale relativa ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 secondo le procedure di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.



Ministero dell'università e della ricerca

6. La graduatoria riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero è definita dalle università.

7. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:

- a) per la graduatoria dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di biologia, chimica, fisica e matematica, ragionamento logico e competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- b) per la graduatoria del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, biologia, fisica e matematica, ragionamento logico e competenze e conoscenze acquisite negli studi;
- c) in caso di parità tra uno o più candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato/i invalido/i in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3.

Il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o il candidato disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 in possesso di certificazione medica, che intenda, in caso di parità con altro candidato non rientrante nelle predette categorie, far valere tale preferenza è tenuto ad esibire all'Ateneo ove risultasse "assegnato" entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dall'assegnazione, ivi compreso il primo giorno, il certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o la certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 pena l'esclusione dalla graduatoria nazionale.

Decorso inutilmente tale termine, il titolo di preferenza non documentato non potrà essere preso in considerazione.

- d) Al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 7, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

8. La condizione di idoneo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 del presente decreto si riferisce alla sola procedura selettiva in atto; da essa non scaturisce alcun diritto in relazione all'accesso ai corsi di cui al presente decreto in anni successivi a quello in cui si è sostenuta la prova.

Articolo 9

(Candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010.

2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta secondo le modalità previste nel bando di Ateneo.



Ministero dell'università e della ricerca

3. I candidati di cui al 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa limitazione dell'attività del SSN causata dalla pandemia da COVID-19, con riserva da parte degli atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

4. L'ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:

- a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dall'articolo 1;
- b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'ateneo, la diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata in carta semplice. In aderenza a quanto previsto dalle “linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento” allegate al D.M. 12 luglio 2011 n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; videoingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer, tablet, smartphone ed altri strumenti similari.

5. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Articolo 10

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)

1. Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UE 679/2016 vengono predisposte le informazioni di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate



Ministero dell'università e della ricerca

le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tali informazioni sono inserite nel portale *University* in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto dell'iscrizione alla prova, prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nell'Allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 11 (Posti disponibili)

1. Per l'anno accademico 2024/2025 i posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 del presente decreto, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 saranno definiti e ripartiti tra le università con successivi decreti del Ministro dell'università e della ricerca.
2. Ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali citate in premessa, ripartiti tra le università con successivi decreti.

Articolo 12 (Trasparenza delle fasi del procedimento e rimedi giudiziari)

1. Ai fini dell'accesso ai corsi a numero programmato di cui al presente decreto, i bandi di concorso delle università sono emanati, per l'a.a. 2024/2025, con decreto rettorale entro 60 giorni prima dello svolgimento delle prove e prevedono le disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I bandi di concorso definiscono, altresì, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove.
3. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

sen. Anna Maria Bernini